Comune di AVIGLIANO (PZ)

Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Verbale n. 4
Data 18.03.2021

OGGETTO: Parere sul Documento Unico di Programmazione (DUP) –
periodo 2021-2023 (art. 170, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000)

L'Organo di revisione del Comune di Avigliano, ricevuto il DUP e la deliberazione di Giunta comunale n.31/2021 ad oggetto "*Documento Unico di Programmazione (DUP) - PERIODO 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000).* Presentazione.", esprime di seguito il proprio parere.

Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede :

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga "espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori";

Viste:

• la deliberazione della Giunta Comunale **n. 31** in data **17/03/2021**, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione **2021-2023** ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

Viste:

- la FAQ n. 10 rilasciata da Arconet in data 7 ottobre 2015;
- le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) in ordine al *Procedimento di approvazione del Dup e parere dell'organo di revisione*;

Atteso che:

- il Dm 18 maggio 2018, nell'ambito delle disposizioni di semplificazione del Dup per i piccoli comuni, prevede che «fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni» tutti gli atti di programmazione settoriale;
- il Dm 29 agosto 2018, di aggiornamento dei principi contabili allegati al Dlgs 118/2011, modificando il punto 8.2 dedicato alla programmazione degli enti di maggiori dimensioni, chiarisce definitivamente che gli atti di programmazione settoriale sono approvati «senza necessità di ulteriori deliberazioni» nel Dup;
- il medesimo Dm 29 agosto 2018 dispone che, se la normativa di settore non prevede specifici termini di adozione o approvazione, i documenti devono essere inseriti nel Dup e deliberati insieme a esso; a tal proposito:
 - il decreto 14/2018 non indica termini autonomi per il programma triennale delle opere pubbliche, del programma biennale delle forniture di beni e servizi, limitandosi a effettuare un semplice rinvio al Dlgs 118/2011 e al Tuel;

 analogo discorso vale anche per la programmazione del fabbisogno di personale, per il programma degli incarichi e per il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, inseriti nel DUP;

Viste le <u>linee di indirizzo</u> per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, approvate con il <u>decreto del Dipartimento della funzione pubblica 8 maggio 2018;</u>

Esaminato:

- il Documento Unico di Programmazione dell'ente e la relativa delibera di Giunta Comunale;
- lo schema del bilancio di previsione finanziario **2021-2023**;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile all. 4/1 inerente la programmazione;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di comunale di contabilità;

CONSIDERATO

in ordine ai seguenti elementi:

- a) completezza del documento e sua rispondenza ai contenuti previsti dal principio contabile all. 4/1;
- b) analisi delle condizioni esterne ed interne e coerenza con il quadro normativo sovraordinato;
- c) giudizio di coerenza ed attendibilità contabile con particolare riguardo per:
 - c.1) valutazione dei mezzi finanziari a disposizione
 - c.2) fabbisogno finanziario degli investimenti da realizzazione e impatti sulla spesa corrente
 - c.3) la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica

Tutto ciò considerato

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sul **(DUP)** Documento Unico di Programmazione **2021/2023** (*art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000*) ed **annessi atti di programmazione settoriale**.

Avigliano, lì 18/03/2021

Il Revisore dei Conti Dr.ssa Maria Carmela COVIELLO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993)